

Ordinanza 01 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei premi

(Ordinanza AM concernente l'adeguamento)

dell'8 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 1992¹ sull'assicurazione militare (LAM),

ordina:

Art. 1 Aumento delle rendite secondo l'art. 43 cpv. 1 LAM

Le rendite secondo l'articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue:

- a. le rendite assegnate nel 1998 e precedentemente dell'1,92 per cento;
- b. le rendite assegnate nel 1999 dell'1,50 per cento.

Art. 2 Aumento delle rendite secondo l'art. 43 cpv. 2 LAM

Le rendite secondo l'articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue:

- a. le rendite assegnate nel 1998 e precedentemente del 3,16 per cento;
- b. le rendite assegnate nel 1999 dell'1,98 per cento.

Art. 3 Anno determinante e importo dell'adeguamento

L'anno determinante e l'importo dell'adeguamento sono fissati secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 10 novembre 1993² sull'assicurazione militare (OAM).

Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità

Il nuovo importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità secondo l'articolo 26 capoverso 1 primo periodo OAM³ è applicabile alle rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 1999, calcolato sul precedente importo annuo di 30 618 franchi, non riscattate, e alle nuove rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

RS 833.2

¹ RS 833.1

² RS 833.11

³ RS 833.11

Art. 5 Livello dell'indice

¹ Le rendite che devono essere aumentate giusta l'articolo 1 sono adeguate al livello dell'indice del salario nominale di 1967 punti (giugno 1939 = 100).

² Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 107,7 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite di durata indeterminata.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza AM dell'11 novembre 1998⁴ concernente l'adeguamento è abrogata.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 10 novembre 1993⁵ sull'assicurazione militare (OAM) è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

¹ L'importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l'indennità giornaliera e la rendita d'invalidità secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 125 634 franchi.

Art. 26 cpv. 1 primo periodo

¹ L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 31 586 franchi. ...

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

8 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2348

⁴ RU 1998 2680

⁵ RS 833.11